

# **Esperti psicologi e criminologi - 9 luglio 2021 - Provveditorato regionale - SARDEGNA - Scheda di sintesi**

**TERMINE** per il ricevimento delle domande: 9 agosto 2021 ore 24.00

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto l'art. 80 ("Personale dell'Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e Pena"), comma 4, della Legge 26 Luglio 1975 n. 354;

Visto l'art. 132 ("Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento"), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 2000, n.230;

Vista la Circolare 11 Giugno 2013, n. 3654/6095, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regola l'impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, ridefinendo l'Accordo individuale dell'attività di esperto negli Istituti Penitenziari per adulti e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria;

Viste le sentenze del 7 aprile 2016 nn. 2953/2016, 2954/2016 e 2955/2016 con cui il Consiglio di Stato ha riformato le sentenze del T.A.R. Lazio nn. 6735/2015, 6737/2015 e 6738/2015, che avevano annullato la Circolare suddetta;

Ritenuto che possano trovare applicazione i contenuti della Circolare 11 Giugno 2013 n. 3654/6095 sopra richiamata;

Vista la circolare 24 settembre 2018, n. 3679/6129 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di ridefinizione dell'Accordo individuale dell'attività di esperto negli Istituti penitenziari per adulti;

Visto l'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditori regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Attesa la necessità di aggiornare l'elenco dei professionisti esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354 in scadenza quadriennale e stante la necessità di effettuare una nuova selezione per tutti gli Istituti dislocati in Sardegna:

INDICE IL SEGUENTE

Avviso pubblico

di selezione, per titoli e colloquio d'idoneità, di professionisti esperti psicologi e criminologi clinici ai sensi dell'art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354 da inserire nell'elenco di cui all'art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230

Art. 1

Indizione selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio d'idoneità, per l'istituzione di nuovi elenchi di esperti in psicologia e criminologia clinica cui attingere, da parte del Provveditorato Regionale per la Sardegna, per il conferimento di incarichi in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego nel quadriennio 2022/2025, da espletarsi

presso gli Istituti Penitenziari appartenenti al Distretto della Corte d'Appello di Cagliari.

Art. 2

Validità dell'Elenco

L'Elenco, formato in attuazione della citata normativa, ha validità per un periodo pari ad anni quattro (quadriennio 2022/2025) e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al massimo per un periodo complessivo di quattro anni.

L'iscrizione non comporta di per sé alcun diritto a ricevere incarichi concreti, costituendone, però, il necessario presupposto ed il rifiuto di collaborare con l'Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico comporteranno la cancellazione dall'Elenco stesso.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Per i candidati psicologi:

1. laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);
2. abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
3. iscrizione all'Albo professionale degli psicologi.

Per i candidati criminologi clinici:

1. laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze criminologiche ovvero altra laurea magistrale o vecchio ordinamento e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi, conseguiti presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in criminologia, conseguito presso Università.

Per ambedue le categorie di professionisti:

1. possedere una partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso sarà sufficiente produrre una dichiarazione con cui si impegna a provvedere all'apertura della stessa in caso di conferimento dell'incarico;
2. non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
3. avere età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70 (requisiti che dovranno sussistere alla data di pubblicazione dell'Avviso);
4. non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
5. non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
6. essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 comma 6 del D. Lgs. 165/01;
7. sottoscrizione, in fase di eventuale stipula della convenzione, di una dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse – art. 53 c. 14, D. Lgs. 165/01.

I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione all'Elenco stabilito nel presente avviso.

Art. 4

Presentazione della domanda: termine e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e con allegato un valido documento di riconoscimento a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, inoltrandola mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [pr.cagliari@giustiziacert.it](mailto:pr.cagliari@giustiziacert.it) indicando quale oggetto "Selezione esperti psicologi e criminologi clinici", entro e non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Ministero della Giustizia.

Nella domanda, soggetta a controlli a campione, ciascun candidato dovrà indicare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione ed il possesso dei titoli indicati agli artt. 3 e 6 del presente Avviso, compilando, a pena di esclusione, esclusivamente l'allegato schema di domanda in formato word, che non dovrà essere in alcun modo modificato.

La non veridicità o la non attualità del contenuto delle dichiarazioni indicate nella Sezione omonima del modulo di domanda, renderà nulla la domanda stessa e comporterà, per l'effetto, l'esclusione dalla selezione. Nel caso di autocertificazioni rivelatesi non veritiere in sede di controllo successivo alla compilazione dell'Elenco, il professionista sarà depennato dall'Elenco stesso e si procederà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda dovrà essere corredata da un Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo debitamente sottoscritto. L'omissione del Curriculum sarà causa di esclusione dalla selezione.

La domanda dovrà, inoltre essere corredata da copia in formato cartaceo o digitale della documentazione specificata all'art. 6 del presente Avviso, pena la non valutazione dei relativi titoli.

La mancata indicazione in domanda di titoli, ancorchè indicati nel Curriculum, comporterà che gli stessi non saranno in alcun caso valutati.

Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di preferenza – a parità di punteggio – di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che s'intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione dell'Elenco di cui all'art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'interessato, che dovrà essere specificato in domanda utilizzando il carattere stampato maiuscolo.

L'Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda. I candidati risultati idonei saranno inseriti nell'Elenco di cui all'art. 132 ("Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento"), comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Art. 5

Casi di esclusione

Saranno esclusi dalla selezione, oltre che per i motivi specificati agli artt. 3 e 4:

1. gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine utile per la presentazione previsto dall'art. 4;
2. gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente Avviso;
3. gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti richiesti;
4. gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell'art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, siano stati dispensati d'ufficio per inosservanza degli impegni assunti;
5. gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell'art. 80, comma 4,

della Legge 26 luglio 1975, n. 354, abbiano tenuto un comportamento irrispettoso delle regole di sistema e irriguardoso dei principi stabiliti dall'Amministrazione Penitenziaria.

Dell'esclusione l'aspirante sarà data comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.

L'iscrizione nell'Elenco degli esperti di cui all'art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è incompatibile con:

1. l'inserimento nell'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali;
2. lo status di membro componente di collegi giudicanti;
3. il ruolo di giudice di pace;
4. lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia;
5. l'incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell'art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

#### Art. 6

Titoli valutabili e relativi punteggi

La valutazione del profilo tecnico del candidato è ottenuta mediante attribuzione di punteggio assegnato ai titoli indicati nel Curriculum Vitae et Studiorum, secondo i criteri di seguito elencati:

1. tirocinio post lauream effettuato presso Istituti Penitenziari: punti 0,50 a semestre (cumulabile);
2. tirocinio extracurricolare attinente al profilo professionale richiesto, svolto presso Pubbliche Amministrazioni o presso Enti privati accreditati dalla Regione: punti 0,25 a trimestre (cumulabile);
3. diploma di specializzazione in psicoterapia: punti 3 (cumulabile);
4. master di I livello, attinente al profilo professionale richiesto: punti 1 (cumulabile);
5. master di II livello attinente al profilo professionale richiesto: punti 2 (cumulabile);
6. dottorato di ricerca attinente al profilo professionale richiesto: punti 3 (cumulabile);
7. pubblicazioni realizzate su riviste scientifiche: punti 0,25 per articolo per un massimo di punti 1; punti 0,50 per monografie per un massimo di punti 2.

Per quanto concerne l'effettiva valutabilità dei titoli si specifica che:

1. per ciascuno dei titoli conseguiti presso Università, Scuole o Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, l'aspirante deve indicare in domanda il Decreto Ministeriale di riconoscimento comprensivo di data. Si fa presente che nel caso di mancata indicazione di tali dati il titolo in questione non potrà essere preso in considerazione;
2. i titoli accademici conseguiti presso le Università Telematiche saranno considerati validi a patto che le stesse siano riconosciute con Decreto Ministeriale, rispetto al quale dovrà essere indicata in domanda la data di riferimento;
3. per ottenere la compiuta valutazione delle pubblicazioni specificate in domanda, occorre indicare data, luogo, casa editrice o rivista e codice ISBN. In mancanza di uno solo di questi requisiti la pubblicazione non sarà valutata. Le pubblicazioni devono essere allegate all'istanza in formato digitale.

#### Art. 7

Colloquio d'idoneità

Ai fini dell'ammissione nell'Elenco ex art. 132 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il candidato dovrà sostenere un colloquio di idoneità dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso il Provveditorato della Sardegna.

In sede di colloquio, verranno esplorate le discipline psicologico-giuridiche/clinico criminologiche che comprendono, ad ampio raggio, argomenti attinenti all'esecuzione penale, quali:

1. Ordinamento Penitenziario – L.354/75 e successive modifiche;

2. Regolamento di esecuzione – D.P.R. 230/2000 e successive modifiche;
3. normativa sulla tossicodipendenza – D.P.R. 309/90;
4. riferimenti alle tecniche professionali di osservazione e trattamento;
5. elementi di psicologia;
6. tecniche di approccio alla devianza.

Per quanto riguarda la valutazione finale del colloquio, verranno utilizzati quali criteri di riferimento i costrutti:

1. adeguatezza dei contenuti;
2. capacità espositiva e proprietà di linguaggio;
3. capacità di elaborazione dinamico-concettuale.

Ciascuno dei livelli di contenuto citati sarà valutato su una scala da 1 a 5, il candidato che riporterà al colloquio la valutazione di almeno 8 punti sarà dichiarato idoneo. Il punteggio attribuito al colloquio è previsto ai soli fini del giudizio di idoneità.

Art. 8

Commissione e procedure

La Commissione per l'accertamento dell'idoneità sarà nominata dal Provveditore Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria per la Sardegna con apposito decreto e sarà composta dal Provveditore, che la presiede, da due dirigenti penitenziari e da un funzionario con funzioni di segretario. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di uno psicologo e/o di docenti universitari esperti delle materie di cui all'art.80 comma 4 O.P..

I nominativi dei componenti e degli eventuali supplenti della Commissione saranno resi noti sul sito web del Ministero della Giustizia.

Una volta costituita, la Commissione procederà:

1. all'esame delle istanze presentate ed alla comunicazione agli interessati dell'eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni (vizio di forma e/o di sostanza e/o incompatibilità) su cui si basa la decisione; tali informazioni saranno tempestivamente notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato interessato;
2. alla valutazione dei titoli di ciascun candidato e alla attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della selezione in sede di pubblicazione dell'Elenco di cui all'art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230;
3. alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all'iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui;
4. alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità volto a verificare il livello delle competenze professionali specifiche più funzionali all'espletamento degli incarichi da svolgere;
5. alla valutazione del colloquio intercorso, attribuendo il relativo punteggio previsto dall'art. 7 del presente Avviso;
6. alla predisposizione e pubblicazione dell'Elenco di cui all'art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n.230, sul sito del Ministero della Giustizia.

In sede di formazione del predetto Elenco, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, a parità di titoli di preferenza, sarà data la precedenza al candidato avente minore età anagrafica, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. La data e l'orario del colloquio saranno comunicate a ciascun candidato esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.

La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 9

### Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e saranno raccolti presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il presente Avviso è pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia ed ha decorrenza dal 9 luglio 2021.

IL PROVVEDITORE

Maurizio Veneziano